



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **SEGRETARIATO GENERALE**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- Visto** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, avente ad oggetto «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*»;
- Visto** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante «*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*»;
- Visto** l'art. 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale «*L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*»;
- Visto** l'art. 2, comma 222, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che: «*A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. [...] L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica [...]: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; [...]; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente*



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **SEGRETARIATO GENERALE**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

*comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici [...]»;*

**Visto** l'art. 2, comma 222-bis, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale *«L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto [...]»;*

**Visto** l'art. 3, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale *«Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti»;*

**Visto** l'art. 16-sexies, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ai sensi del quale *«In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni: a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni; c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali»;*



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

- Vista** la nota prot. n. 224 del 24 novembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, trasmessa dal MUR all'Agenzia del demanio con cui si è richiesta la verifica di disponibilità di spazi demaniali o patrimoniali indisponibili da adibire a sede principale del suddetto Ministero;
- Vista** la nota prot. n. 223 del 24 novembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmessa dal MUR a Regione ed Enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con cui si è richiesta la disponibilità a locare propri immobili a titolo gratuito, nonché trasmessa a Enti Pubblici e Privati beneficiari di un canone agevolato da parte dello Stato, onde verificare la disponibilità degli stessi a locare propri immobili a canone agevolato;
- Vista** la nota di risposta dell'Agenzia del demanio prot. n. 14648 del 3 dicembre 2021 con la quale la stessa ha comunicato di non avere la disponibilità di immobili con caratteristiche corrispondenti a quelle ricercate dal MUR;
- Vista** la nota di risposta della Città metropolitana di Roma Capitale prot. n. 276 del 30 novembre 2021 con la quale questa ha comunicato di non avere la disponibilità di immobili con caratteristiche corrispondenti a quelle ricercate dal MUR;
- Visto** il Decreto Direttoriale prot. n. 93 del 31 dicembre 2021 con il quale è stato pubblicato sul sito del MUR l'Avviso avente ad oggetto «*Indagine di mercato finalizzata alla ricerca di un immobile in locazione passiva da adibire a sede principale del Ministero dell'università e della ricerca*», con i relativi Allegati;
- Visto** in particolare, l'art. 7 «*Modalità di svolgimento della procedura*» del suddetto Decreto Direttoriale prot. n. 93 del 31 dicembre 2021 che conteneva i riferimenti per la selezione della migliore proposta;
- Considerato** che è emersa l'esigenza di una più specifica definizione dei criteri di valutazione e delle modalità di attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione giudicatrice;
- Considerato** che le modifiche introdotte hanno natura sostanziale e richiedono pertanto di procedere nuovamente alla pubblicazione dell'Avviso nell'apposita sezione del sito istituzionale del MUR [www.mur.gov.it](http://www.mur.gov.it);
- Considerato** che occorre ridefinire il termine finale di presentazione delle domande di partecipazione, originariamente fissato al 1° marzo 2022, dall'art. 6 del suddetto Decreto Direttoriale prot. n. 93 del 31 dicembre 2021, con nuova individuazione alla data del 16 marzo 2022;
- Considerato** che occorre ridefinire il termine entro il quale i Proponenti potranno inviare quesiti in merito alla procedura, originariamente fissato al 31 gennaio 2022, dall'art. 11 del suddetto Decreto Direttoriale prot. n. 93 del 31 dicembre 2021, con nuova individuazione alla data del 15 febbraio 2022;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **SEGRETARIATO GENERALE**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

**Visti** gli schemi di atto di integrazione e dell'Avviso consolidato con le suddette modifiche, allegati al presente Decreto;

### **DECRETA**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di approvare gli schemi di atto di integrazione e dell'Avviso consolidato con le suddette modifiche, allegati al presente Decreto;
- di autorizzare la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale del MUR [www.mur.gov.it](http://www.mur.gov.it) del presente Decreto di rettifica, dell'atto di integrazione e dell'Avviso consolidato con le modifiche, in cui vengono dettagliatamente enunciate le variazioni ai punti del Decreto Direttoriale n. 93 del 31 dicembre 2021 sopra indicate;
- di rideterminare il termine finale di presentazione delle domande di partecipazione entro e non oltre il 16 marzo 2022;
- di rideterminare il termine entro il quale i Proponenti potranno inviare quesiti in merito alla procedura entro e non oltre il 15 febbraio 2022;
- di assumere che le modifiche contenute nell'Avviso si intendono effettuate sui corrispondenti Allegati e che rimane ferma ed invariata ogni altra disposizione in essi prevista.

Roma, lì 3 febbraio 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Lo Surdo